

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini	Giudice

- letti gli atti del procedimento unitario n. 7/22 depositato il 5-9-2022 con il quale la società istante chiede che, previa riunione dello stesso a quello instaurato ex art. 1 r.d. 267/1942 e rubricato al n. 37/22, a) venga assegnato il termine di cui all'art. 44 CCI per il deposito della proposta di concordato preventivo e del piano ovvero la domanda di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 39 CCI e b) che vengano concesse le misure protettive di cui all'art. 54 CCI;

- osservato che il procedimento n. 37/22 reg. ist. fall. è stato presentato dal P.M. in data 11-5-2022 (e, quindi, in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. 14/2019) e che per la trattazione è già fissata (in prosecuzione) l'udienza del 13-9-2022;

- ritenuto che, ove prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 14/2019, sia stata instaurata una procedura avente ad oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda di concordato con riserva mira a fornire una diversa soluzione, alla stregua di quanto previsto dall'art. 390 co. 2 CCI e tenendo conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di contemporanea pendenza della istanza di fallimento e di concordato tali procedure debbono essere coordinate in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi sia preferita al fallimento (cfr. Cass. 20-2-2020 n. 4343; Cass. 31-5-2019 n. 15094; Cass. S.U. 15-5-2015 n. 9935), deve ritenersi che il legislatore abbia inteso disciplinare tale fattispecie con applicazione della previgente disciplina di cui al r.d. 267/1942 (in tal senso vedasi Trib. Udine 21-7-2022);

- ritenuto pertanto che il ricorso debba essere qualificato come proposto ai sensi dell'art. 161 VI co. 1.f. con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata con riguardo alla concessione delle misure protettive di cui all'art. 54 CCI, posto che il provvedimento richiesto consegue automaticamente ex lege in virtù di quanto previsto dall'art. 168 l.f.;

p.t.m.

- dispone la riunione del procedimento unitario n. 7/22 (da riqualificarsi come proposto ai sensi dell'art. 161 VI co. 1.f.) a quello n. 37/22 reg. ist. fall.;

- dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di concessione delle misure protettive formulata ex art. 54 CCI;

- riserva all'esito dell'udienza prefallimentare già fissata per 13-9-2022 di provvedere sulla domanda di concordato.

Si comunichi alle parti e al P.M..

Mantova, lì 6 settembre 2022.